

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE VIOLAZIONI FORMALI

La legge di conversione ha completamente riscritto l'art. 9 del d. l. 119/2018, che ora disciplina la definizione agevolata delle sole **irregolarità formali commesse entro e non oltre lo scorso 24 ottobre 2018**, definizione di cui si cercherà di illustrare i tratti fondamentali anche alla luce dei chiarimenti forniti con la circolare 11/E del 15 maggio 2019.

Tributi interessati

Per espressa previsione legislativa, possono formare oggetto di definizione le sole violazioni formali che riguardano:

- (a) imposte sui redditi (inclusi le relative addizionali, le imposte sostitutive, le ritenute alla fonte, i crediti di imposta);
- (b) Iva;
- (c) Irap.

Le violazioni sanabili

In assenza di una definizione normativa, il problema più rilevante consiste nella esatta individuazione della tipologia di violazioni riconducibile alla categoria "formale".

In via interpretativa si possono definire come tali quelle *"violazioni che non rilevano sulla determinazione della base imponibile né sulla liquidazione e sul pagamento delle imposte alle quali si riferiscono e sono suscettibili di ostacolare l'attività di controllo, anche solo in via potenziale"*.

Per aiutare a riempire di contenuti concreti tale definizione soccorre la circolare 11/E del 2019 la quale fornisce un elenco non esaustivo (e, a volte, non condivisibile) delle violazioni ritenute definibili.

In particolare, secondo l'Amministrazione finanziaria, hanno **natura formale**:

1. la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero l'errata indicazione o l'incompletezza dei dati relativi al contribuente;
2. l'omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche IVA, ma solo quando l'imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell'imposta;
3. l'omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
4. l'irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
5. l'omessa restituzione dei questionari inviati dall'Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
6. l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d'inizio, o variazione dell'attività (art. 35 del DPR 633/1972), ovvero delle dichiarazioni di cui agli artt. 35-ter e 74-quinquies dello stesso decreto;
7. l'erronea compilazione della dichiarazione di intento che abbia determinato l'annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione;
8. l'anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento;

9. la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
10. le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;
11. l'omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria;
12. l'omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
13. la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
14. la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
15. la detrazione dell'IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente o prestatore (in assenza di frode e limitatamente alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2018);
16. l'irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile (in assenza di frode, solo quando l'imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento);
17. l'omessa o irregolare indicazione dei costi black list in dichiarazione;
18. l'omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto (con l'esclusione di quelle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale, sanabile con la remissione *in bonis*);
19. la mancata iscrizione al VIES.

Le violazioni escluse e quindi non sanabili

Oltre alle violazioni sostanziali (cioè quelle che incidono sulla determinazione dell'imponibile, dell'imposta o sul pagamento), **sono escluse** dalla definizione agevolata:

- quelle afferenti a tributi diversi da quelli sopra menzionati (es: imposta di registro);
- quelle afferenti alle procedure di voluntary disclosure;
- quelle relative alle disposizioni riguardanti il quadro RW e quelle concernenti Ivie e Ivafe;
- l'omessa presentazione del modello F24 a saldo zero;
- la tardiva presentazione della garanzia fideiussoria nell'ambito della liquidazione IVA di gruppo;
- l'acquisto di beni o servizi da parte del cessionario/committente senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del cedente/prestatore;
- l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, anche senza debito d'imposta;
- l'omessa presentazione dei modelli per la comunicazione degli studi di settore, ovvero la dichiarazione di cause di inapplicabilità o esclusione insussistenti;
- le irregolarità consistenti nella mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali, quando hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo;
- l'omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale, sanabile mediante l'istituto della remissione *in bonis*);
- l'omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA quando la violazione ha avuto riflessi sul debito d'imposta;
- l'omessa trasmissione delle certificazioni uniche da parte dei sostituti;
- l'omessa trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati;
- gli errori collegati al visto di conformità (visto omesso o irregolare, visto apposto da un soggetto diverso da colui che ha presentato la dichiarazione annuale).

Periodi di imposta interessati e costo della definizione

Possono formare oggetto di definizione agevolata tutte le violazioni formali compiute in annualità per le quali, alla data del 24.10.2018, non erano ancora decorsi i termini decadenziali; sono, altresì, definibili quelle violazioni contenute in atti o procedimenti pendenti alla data del 19.12.2018 e che non sono divenuti definitivi alla data del versamento.

Per ciascuna annualità definibile occorre versare, a mezzo modello F24, l'importo di € 200, all'uopo utilizzando il codice tributo "PF99".

Si rammenta che non è consentito procedere alla compensazione con eventuali importi a credito. Detto importo può essere versato in un'unica soluzione entro il 31.05.2019 oppure in due rate di uguale importo (la prima scadente il 31.12.2019 e la seconda il 02.03.2020).

La rimozione delle violazioni

La definizione qui in rassegna si perfeziona solo al verificarsi di due condizioni:

- (a) la prima, il pagamento delle somme dovute;
- (b) la seconda, la rimozione, entro il 02.03.2020, delle irregolarità od omissioni.

Questa è sicuramente la parte più problematica della disciplina in commento, posto che potrebbe davvero essere difficile avvedersi di aver commesso una violazione solo formale e che, quindi, non incide sul tributo.

Proprio per questa ragione il regolamento attuativo ha previsto che, in presenza di un giustificato motivo, il contribuente che non abbia rimosso la violazione potrà provvedervi entro trenta giorni dalla ricezione di un apposito invito da parte dell'Agenzia delle entrate.

Inoltre, vi sono violazioni per le quali **non è necessario procedere alla rimozione** e, più precisamente:

- la violazione del principio di competenza, se non ha prodotto effetti sull'imposta complessivamente dovuta per i due periodi d'imposta di riferimento;
- a partire dal 1° gennaio 2018, l'addebito al cessionario o al committente di un'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella effettiva, purché l'imposta stessa sia stata assolta;
- le violazioni in materia di inversione contabile (sempre che la violazione non sia stata determinata da un intento di evasione o di frode e l'imposta sia stata effettivamente assolta);
- l'omessa presentazione della liquidazione periodica ex articolo 21-bis del d.l. 78(2010, purché i dati siano confluiti nella dichiarazione IVA annuale.

Di contro, di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, alcune delle violazioni per le quali **è necessario procedere alla rimozione** richiesta dalla norma. Tra queste si possono annoverare:

- l'omissione o l'irregolarità delle dichiarazioni di cui agli articoli 35, 35-ter e 74-quinquies del decreto IVA;
- l'omessa restituzione dei questionari inviati dall'Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
- l'irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
- l'omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
- l'omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni di cui all' art. 21 del D.L. 78/2010;
- l'omessa comunicazione riguardante la proroga dei contratti di locazione per i quali si è optato per la cedolare secca.
- l'omessa iscrizione al VIES.

Per ulteriori informazioni: SERVIZIO FISCALE
Tel. 059-894811 – c.zamparelli@confimiemilia.it

Dr. Stefano Bianchi
Direttore
Confimi Emilia



